

REGOLAMENTO COMUNALE SULL' ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

PREMESSE E LINEE PROGRAMMATICHE DI INTERVENTO

Il presente regolamento si prefigge il raggiungimento di un duplice scopo: procedere ad un riordino normativo delle funzioni assistenziali di competenza del comune e definire tutti i criteri operativi che mettono l'Ente locale, istituzionalmente detentore di tali funzioni, nelle condizioni di provvedervi.

Gli interventi assistenziali previsti dal presente regolamento sono finalizzati a garantire al cittadino in stato di bisogno mezzi di sussistenza adeguati al fine di risolvere gravi situazioni esistenziali carenti sotto il profilo reddituale ed economico.

Alla luce delle profonde innovazioni, modifiche legislative e sostanziali tagli di spesa da parte della Regione **Sicilia** i suddetti interventi tendono a realizzare e uniformare i criteri di erogazione dei servizi. E' stata prevista la forma di sostegno a soggetti in difficoltà attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i beneficiari in attività lavorative utili alla collettività con l'obiettivo di qualificare l'assistenza ed evitare sprechi.

Gli interventi sono rivolti ai cittadini e/o nuclei familiari residenti nel territorio del Comune che versano in condizioni e stato di disagio; sono altresì rivolti ai cittadini non residenti, ma solo per prestazioni di carattere urgente.

Al fine di migliorare i rapporti con l'utenza si ritiene, in osservanza alle normative vigenti e agli accordi contrattuali, introdurre nel presente regolamento la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni assistenziali, applicando le norme dell'autocertificazione di cui alla Legge 4 Gennaio 1968 n.5, con le modifiche e le integrazioni della Legge 127/97 e tutte le istruzioni diramate dalle varie circolari Ministeriali e Assessoriali.

ART. 1

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

In conformità e nel rispetto delle norme legislative, il presente regolamento fissa i criteri attraverso i quali procedere alla erogazione dell'assistenza economica ai cittadini meno abbienti, nello sforzo istituzionale di garantire nel medio e/o breve periodo ad ogni cittadino bisognoso un accettabile tenore di vita.

Il presente regolamento si prefigge, altresì, di recuperare e mantenere ad uno stato di decorosa vivibilità categorie di persone che, per fattori socio-ambientali, sono vittime di esiti emarginanti e di fenomeni di degrado sociale.

ART. 2

I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE

Il Comune assicura ai propri cittadini il Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (**L E A**).

Per L. E. A. comunali si intende un insieme di erogazioni di beni e/o servizi, appropriati ed esigibili, dimensionati per rispondere ai bisogni sociali predefiniti come indifferibili, offerti al cittadino in forma essenziale.

La Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia e sulle indicazioni del presente regolamento, individua i Livelli Essenziali di Assistenza Sociale quali diritti della cittadinanza condivisi con un patto di Welfare locale definito con gli organismi e le associazioni rappresentative della comunità.

I L.E.A. comunali devono prevedere:

- gli standard di erogazione dei servizi e prestazioni, per assicurare adeguati livelli delle condizioni di vita ai cittadini, considerando che comunque vanno garantite modalità di accesso universalistico e di valutazione sociale del bisogno, funzioni di promozione e prevenzione, attività di segretariato sociale, funzioni di servizio sociale professionale, attività di pronto intervento sociale, attività di assistenza domiciliare, funzioni di accoglienza diurna semiresidenziale e residenziale per minori, adulti e anziani;

- i bisogni della popolazione da considerare in via prioritaria, anche sulla base degli indicatori epidemiologici sociali;

- le risposte da garantire in modo omogeneo su tutto il territorio comunale, tenuto conto delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione;

- l'importanza della selettività di accesso alla risposta sulla base della definizione professionale del bisogno, ai fini di un 'eventuale compartecipazione alla spesa;

- i criteri e le modalità di accesso ai servizi e prestazioni, nonché di concessione dei titoli;

- l'individuazione delle modalità di verifica dell'efficacia della risposta al cittadino;

- l'individuazione delle modalità di tutela dei diritti dei cittadini e di esigibilità dei servizi e prestazioni.

I livelli Essenziali di Assistenza per le aree ad alta integrazione socio-sanitaria sono individuati e definiti in apposito Accordo di Programma con l'ASL di Siracusa

ART. 3

Destinatari degli interventi sociali

Hanno diritto ai servizi, interventi e prestazioni disciplinati dal presente regolamento i soggetti di seguito elencati:

- Tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Avola;

- Tutti i minori

- Profughi, stranieri ed apolidi residenti nel territorio del Comune di Avola, secondo e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative

- Le persone non residenti in situazione di bisogno assistenziale urgente possono fruire di prestazioni nei limiti delle disposizioni attuative del presente Regolamento, salvo rivalsa per i costi sostenuti, verso il Comune di residenza, ove esiste.

ART. 4

Priorità di accesso ai servizi sociali

Al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale o familiare, l'accesso prioritario ai servizi e prestazioni erogati dal Comune di Avola è rivolto a soggetti:

- In condizioni socio-economiche disagiate;

- Con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico

- Con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- Sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali

ART. 5

La Carta dei Servizi

La "Carta dei Servizi Sociali", di cui alle statuizioni dell'art.13 della L.328/2000, si configura quale strumento necessario e indispensabile per la tutela delle posizioni soggettive degli utenti.

Nella Carta dei Servizi Sociali devono essere definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità di funzionamento degli stessi, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e/o di coloro che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti stessi.

ART. 6

I rapporti con il cittadino-Informazioni al cittadino

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

Le modalità per l'applicazione di forme di tutela dei cittadini sono quelle previste dalla Carta dei Servizi.

Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse.

Devono essere altresì informati ai sensi della Legge n.675/96 e successive modificazioni, delle finalità e modalità del trattamento dei dati; della natura obbligatoria del loro conferimento; del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto; dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione; dei diritti di cui all'art.13 della suddetta legge; che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avola e che i dati saranno utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

ART. 7

Accreditamento dei servizi e delle strutture

L'accREDITamento dei servizi sociali e delle strutture semiresidenziali e residenziali, inteso come processo attraverso il quale si riconosce a servizi già autorizzati la vigenza di ulteriori requisiti di qualità, è lo strumento attraverso il quale il Comune di Avola, in quanto titolare delle funzioni in materia sociale, riconosce a soggetti terzi sia pubblici che privati l'idoneità ad erogare servizi e prestazioni.

Il Comune di Avola, attraverso l'accREDITamento dei servizi, attua in conformità alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti un sistema rispondente all'esigenza di attivare un processo di selezione dei soggetti erogatori dei servizi attraverso criteri di qualità e tenuto conto delle esigenze di programmazione della rete dei servizi, dei bisogni della

popolazione, nonché delle risorse finanziarie disponibili per assicurare i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 2 del presente regolamento.

La Giunta Comunale determina con proprio atto le modalità ed i criteri operativi dell'accreditamento in relazione agli adempimenti di cui all'art. 11 della L. n.328/00.

ART.8

I settori di intervento

- A. Ricovero minori presso istituti di beneficenza e di istruzione; Interventi a favore dei minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'ambito della competenza amministrativa e civile e dei minori a rischio;
- B. Ricovero degli anziani ;
- C. Ricovero disabili mentali
- D. Affidamento di minori privi temporaneamente di idoneo ambiente familiare;
- E. Assistenza economica continuativa;
- F. Assistenza economica temporanea;
- G. Assistenza economica straordinaria;
- H. Assistenza economica per servizi in favore della collettività;
- I. Assistenza domiciliare;
- J. Prestazioni in favore della famiglia;
- K. Centri diurni per minori ed anziani inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare;
- L. Soggiorni di vacanza;
- M. Assistenza in favore di soggetti tossicodipendenti, handicappati e/o socialmente emarginati.

ART.9

RICOVERI

Requisiti dei soggetti destinatari e modalità di intervento

A) RICOVERO MINORI:

Tale intervento va attuato nei confronti di minori per i quali l'Autorità Giudiziaria minorile ha disposto l'inserimento presso idonee strutture.

Si esplica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti di beneficenza e di istruzione giusto elenco dell'Assessorato Regionale degli EELL. di cui all'art. 26 L.R. 22/86, con assunzione degli oneri delle rette di mantenimento con pernottamento o a carattere diurno a totale carico del Comune, ed applicazione di parametri fissati di volta in volta dal suddetto Assessorato Regionale EE.LL.

Con detti enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato Regionale EE.LL. con Decreto Presidenziale del 4 Giugno 1996.

Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dovranno ritenersi automaticamente recepite.

B) RICOVERO ANZIANI

Viene adottato nei confronti di anziani, residenti nel Comune da oltre un anno, non autonomi o la cui famiglia non sia più in grado di assicurare adeguata assistenza in presenza dei requisiti di urgenza e indifferibilità nel rispetto delle vigenti disposizioni anche con riguardo alla compartecipazione degli utenti al costo del servizio in rapporto alla propria condizione economica.

Il servizio si applica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti di assistenza e beneficenza, giusto elenco dell'Assessorato Regionale degli EE.LL. di cui all'art 26 L.R. n. 22/86 con applicazione dei parametri fissati di volta in volta dal suddetto Assessorato.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato Regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4 Giugno 1996.

Eventuali successive disposizioni modificative dell'Assessorato Regionale ed integrative dovranno intendersi automaticamente recepite.

I soggetti che intendono beneficiare del presente servizio devono inoltrare domanda su apposito modulo predisposto dal settore competente nel quale debbono dichiarare sotto la propria responsabilità i seguenti dati:

- situazione di famiglia, residenza e nascita;
- reddito proprio complessivo, di qualsiasi natura anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi.

Inoltre debbono allegare:

- a) attestazione I.S.E;
- b) dichiarazione di autosufficienza o non autosufficienza. La non autosufficienza deve essere attestata da copia del verbale di visita medica collegiale attestante l'invalidità al 100 % più indennità di accompagnamento oppure riconoscimento di handicap grave (art.3 comma 3 della legge n.104/92).

L'autorizzazione al ricovero deve essere accompagnata dal parere del servizio sociale comunale.

Dei provvedimenti di ricovero adottati in favore di anziani si dà comunicazione alla Prefettura.

Viene fatto salvo per questo servizio quanto deciso ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale di settore che non contrasta con il presente articolo. VEDI C.C. N.53 DEL 30.06.2004

C) RICOVERO DISABILI MENTALI

Viene adottato nei confronti di disabili mentali dimessi da strutture sanitarie o segnalati dal servizio sanitario competente.

Il servizio si applica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti regolarmente iscritti All'albo Regionale per la specifica tipologia previsto dall'art. 26 L.R. n. 22/86.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato Regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4 Giugno 1996.

L'accesso a detto servizio, gratuito o con compartecipazione, è disciplinato dai D.A. n.867/s7 del 15/4/03.

Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dovranno intendersi automaticamente recepite.

ART. 10

AFFIDAMENTO DI MINORI

Il servizio è regolato secondo gli Artt. riportati nello Schema Tipo approvato con D.A. n.481 Serv.7/U.O. n.4 del 28.02.2005 dell'Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie Locali che allegato al presente ne costituisce parte integrante e limitatamente all'art. 5 del predetto Decreto comma 1, 2° capoverso, dopo le parole "almeno ad " €300,00" pro capite da ridefinire annualmente in base alle disponibilità di bilancio

ART.11

ASSISTENZA ECONOMICA:

Premessa metodologica e quota base assistenza

Per assistenza economica s'intende l'intervento assistenziale a favore di persone e di nuclei familiari che versano in condizioni di estremo disagio economico.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, garantiscono a tutti quelli che possiedono i requisiti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento un minimo di vivibilità e di decoro. L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:

- All'individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
- Alla effettuazione degli accertamenti del caso delle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
- Alla valutazione delle possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
- All'accertamento, in sede istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

Al fine di superare tutte le inadeguatezze e le incertezze dovute ai criteri estemporanei e discrezionali è indispensabile, in linea prioritaria definire e quantificare il concetto di quota base di assistenza, ovvero la soglia minima di reddito al disotto del quale non è possibile soddisfare le esigenze fondamentali della vita.

Pertanto, in considerazione degli insufficienti finanziamenti derivanti dalla legge di riordino dei servizi socio-assistenziali, delle difficoltà finanziarie dovute al numero non esiguo degli assistiti, al fine di non gravare il bilancio comunale di oneri eccessivi, si ritiene di fissare la quota base di assistenza all'importo pari alla rendita assistenziale della categoria Invalidi Civili al 1 Gennaio di ogni anno, applicando al nucleo familiare la seguente scala di equivalenza:

numero componenti nucleo	parametro
1	1
2	1,15
3	1,29
4	1,42
5	1,54
6	1,65
7	1,75
8	1,84
9	1,92

10	1,99
11	2,05
12	2,1

DETERMINAZIONE DEL REDDITO: alla determinazione del reddito concorrono tutti i redditi di qualsiasi natura, percepiti dai singoli componenti il nucleo familiare e dai conviventi, comprese pensioni estere, rendite INAIL, indennità di disoccupazione, contratti di lavoro stagionale stipulati a qualsiasi titolo, pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, patrimonio costituito da fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, tenuto conto della loro commerciabilità, dell'uso cui vengono adibiti e del reddito che producono con esclusione della casa di proprietà ove il richiedente abita.

In particolare, nel caso di nuclei familiari e/o singola persona con reddito zero, la suddetta tabella sarà applicata per intero.

Nel caso invece di nuclei e/o di singole persone con redditi inferiori alla suddetta rendita assistenziale Invalidi Civili, le prestazioni economiche saranno date dalla differenza tra il reddito posseduto e quello corrispondente alla rendita assistenziale I.C. Il contributo corrisponderà alla quota assistenziale I.C. soltanto se la situazione del bilancio lo consentirà. In caso diverso sarà accordato nella percentuale stabilita dall'Amministrazione con apposita deliberazione; in sede di istruttoria delle istanze, sarà accordata priorità, su proposta del servizio sociale comunale, ai casi di maggiore disagio economico.

L'assistenza economica si articola in:

- A) CONTINUATIVA
- B) TEMPORANEA
- C) STRAORDINARIA

ART.12

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile pari alla differenza tra la quota corrispondente alla quota assistenziale I.C. e la totalità delle risorse di cui dispone il nucleo e/o la persona che ne fa richiesta.

L'assistenza continuativa è concessa dal Comune, di anno in anno, ai cittadini residenti da oltre un anno nel Comune per i quali viene dimostrata la sussistenza dei seguenti presupposti:

- mancanza di reddito o la fruizione, da parte dei richiedenti, di un reddito inferiore alla quota di rendita assistenziale I.C.
- mancanza assoluta di parenti obbligati agli alimenti o mancata disponibilità da parte dei soggetti obbligati di un reddito familiare complessivo superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, oppure formale rifiuto da parte dei soggetti obbligati, in possesso di un reddito superiore al limite di cui sopra, a prestare adeguata assistenza economica al congiunto in difficoltà. In quest'ultimo caso si procederà all'attivazione dell'azione di rivalsa per il recupero delle somme erogate dal Comune.

Tale assistenza verrà inoltre prestata nei confronti di coloro per i quali non sussistono le seguenti condizioni di esclusione:

- A. Reddito complessivo superiore alla rendita assistenziale;
- B. Proprietà di beni immobili (case, terreni), tenuto conto della loro commerciabilità, dell'uso a cui vengono adibiti e del reddito che producono;

C. Fruizione di altre forme di assistenza.

L'ammissione all'assistenza continuativa viene disposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ad eccezione dell'istanza di proroga la cui decorrenza è fissata dal 1 Gennaio di ogni anno.

Sono soggetti destinatari dell'assistenza continuativa i cittadini residenti che appartengono alle seguenti categorie:

- A. **RAGAZZA MADRE SOLA**, sono assistite le donne che abbiano riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio e che provvedano direttamente ad essi, sempre che le stesse vivano da sole o con il nucleo familiare di origine con reddito inferiore alla quota base e non in convivenza "more uxorio";
- B. **VEDOVA**, priva di contributi da parte di qualsiasi Ente o in possesso di pensione o di contributi inferiori alla quota assistenziale Invalido Civile. Restano escluse da tale intervento le vedove in attesa di pensione di reversibilità;
- C. **EX DETENUTO**, con assistenza mensile di 6 mesi a decorrere dalla data di conclusione di una pena detentiva di almeno 1 anno ;
- D. **DETENUTI SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE**
- E. **FAMIGLIA DI DETENUTI O VITTIMA DEL DELITTO**
- F. **DONNA SEPARATA SOLA**, non convivente con la famiglia d'origine, o, se convivente, con reddito inferiore alla quota base;
- G. **ORFANA DI ENTRAMBI I GENITORI, NUBILE E MAGGIORENNE**, non convivente con soggetti tenuti agli alimenti o, se conviventi, sprovvisti di reddito o con reddito inferiore alla quota base;
- H. **SOGGETTI O FAMIGLIE VITTIME DI GRAVI FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE**, tossicodipendenti, barboni, alcolizzati cronici, soggetti affetti da AIDS, etc.;
- I. **NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 5 FIGLI MINORI CONVIVENTI.**

ART. 13

ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile, per un importo pari a quello della assistenza economica continuativa, per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

ART. 14

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA: "A"

Per assistenza straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista, improvvisa, eccezionale la cui incidenza sull'economia del nucleo familiare è tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante, non configurabile nella precedente casistica.

L'eccezionale gravità della situazione, che comunque deve essere comprovata da idonee certificazioni, viene determinata essenzialmente da:

- improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente;
- furto di strumenti e/o animali necessari ed indispensabili allo svolgimento della propria attività;

- incendio dell'abitazione;
- danni alluvionali;
- spese per trasporto funebre dall'estero o da altro Comune;
- decesso, fatto delittuoso, abbandono di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale (Alternativa all'assistenza continuativa) a condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
- spese mediche non rimborsabili dall' AUSL ; farmaci e prestazioni sanitarie in genere che siano attestati da struttura specialistica ospedaliera, indispensabili ed insostituibili;
- Compartecipazione alle spese di viaggio relativi all'individuo gravemente malato o con malattie potenzialmente invalidanti, per prestazioni sanitarie in Presidi Ospedalieri fuori dal Comune di residenza. La compartecipazione è estesa ad un accompagnatore. All'istanza dovrà essere allegata certificazione medica attestante la patologia nonché la documentazione relativa alle prestazioni ricevute. L'utente dovrà presentare, altresì, apposita autocertificazione con la quale attesti di non aver chiesto o/e ricevuto rimborso da altri Enti.
- altre situazioni improvvise ed impreviste, contingenti e familiari o personali non espressamente citate, valutate dall'ufficio del servizio sociale.

Tali situazioni di norma sono dettate da uno stato fisico o psichico tale da giustificare la necessità della prestazione.

L'importo da erogare, determinato sulla base dell'accertamento, della vantazione e delle proposte dell'ufficio del servizio sociale, viene concesso dal Comune su DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI, a seguito indirizzo espresso dall'Amministrazione Comunale

L'entità dell'importo è variabile a secondo della gravità della situazione e dall'entità delle spese documentate e comunque non può superare la somma di €1.250,00.

Per i casi urgenti e comprovati, su proposta dell'Ufficio del Servizio sociale, il SINDACO può disporre il pagamento dei sussidi straordinari tramite Economato.

A tal proposito verrà adottato all'inizio di ogni esercizio finanziario apposito atto deliberativo di impegno-spesa, rinnovabile ad esaurimento della somma impegnata.

Sono soggetti destinatari tutti i cittadini residenti che si trovano nelle situazioni sopramenzionate il cui reddito familiare complessivo, di norma, non superi il doppio dell'importo della rendita assistenziale I.C.

Si prescinde da tali limiti per casi eccezionali, valutati dal servizio sociale, i cui oneri risultano abbastanza gravosi per lo stesso richiedente.

In tali casi, comunque, tali limiti non debbono essere superiori al quadruplo della suddetta rendita. Tale forma di assistenza viene estesa altresì ai cittadini non residenti del Comune che dimostrino di avere già presentato istanza presso l'Ufficio Anagrafe di questo Comune ed agli stranieri limitatamente a situazioni di carattere urgente e grave.

SUSSIDI STRAORDINARI A FAVORE DI PORTATORE DI HANDICAP : "B"

A favore di soggetti portatori di handicap i quali effettuino cure riabilitative presso centri specializzati e provvedano con mezzo proprio o a proprie spese tramite ditte private di noleggio, è prevista l'erogazione di un contributo, tenuto conto della documentazione presentata.

Il contributo viene fissato nella misura di 1/6 del costo della benzina per ogni chilometro di distanza dal Comune di Avola alla sede dei centri di riabilitazione.

Tale contributo viene erogato purché esistano le seguenti condizioni:

- I centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri;

- Il Comune non possa provvedere direttamente perché privo di mezzi e di personale idoneo;
- gli stessi soggetti destinatari del contributo trovino difficoltà ad usufruire del servizio in convenzione con il Comune per esigenze familiari o di orario.

Per questo specifico intervento assistenziale si dovrà prescindere dalla presentazione, a corredo della richiesta, della certificazione attestante il reddito familiare complessivo.

ART. 15 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE per l'assistenza economica

I soggetti che intendono beneficiare delle forme di assistenza sopra enunciate, devono inoltrare domanda esclusivamente ad un solo servizio su apposito modulo, predisposto dal Settore competente, nel quale debbono dichiarare sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

- situazione di famiglia, residenza e nascita;
- reddito complessivo, di qualsiasi natura anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi, goduto da ciascun componente al momento della presentazione dell'istanza.

inoltre debbono allegare:

- a. attestazione I.S.E.E;
- b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante le generalità e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti, pena la non ammissibilità del beneficio (per l'assistenza economica continuativa e temporanea);
- c. altra valida documentazione in originale o in fotocopia ritenuta utile ai fini della richiesta presentata (sentenze, perizie tecniche, cartelle cliniche, fatture, ecc..) secondo le indicazioni riportate nell' apposito modulo d'istanza.

ART . 16 L'ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà sono conseguite dall'Amministrazione Comunale attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative utili alla collettività, previa predisposizione e approvazione da parte dell'Amministrazione stessa di apposito progetto obiettivo secondo le seguenti modalità:

1. L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini deboli, temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di occupazione e assistibili ai sensi degli artt. 12 e 13 del presente regolamento.
2. I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza, corredata dalla documentazione di cui all'art. 15 del presente regolamento, sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:
 - custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
 - interventi in materia di protezione civile;
 - prestazione di servizi alle persone assistite dal Comune.

3. Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del c.c.-avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A., non sono soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma d'assistenza.
4. I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo/disciplinare dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.
5. I soggetti avviati verranno utilizzati, assicurati, compensati e gestiti mediante apposito regolamento esecutivo.
6. Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne e comunque per un periodo non superiore a mesi sei nell'arco dei dodici mesi dall'inizio delle prestazioni.
7. L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno potrà predisporre, previa pubblicazione di avviso pubblico, progetti di utilizzo per attività utili alla collettività.
8. I soggetti già ammessi o in corso di ammissione ai trattamenti economici di cui ai precedenti artt. 12 e 13, a seguito di valutazione dell'Ufficio Sociale, da cui si evince che gli stessi sono in condizione di prestare attività lavorativa, saranno avviati nei progetti di utilizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione di domanda.
9. L'Amministrazione in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.
10. L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 8 di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati.
11. L'assegno economico per servizi a favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria prevista dall'art. 8, 1° comma sub lettera "a" del presente regolamento.

ART.17

ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI

1. Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, il Settore di servizio sociale, oltre che della relazione dell'assistente sociale, ha facoltà di avvalersi anche delle informazioni della Polizia Municipale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati,
2. Dovranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento ed altri Enti pubblici, ai fini della verifica o della acquisizione di elementi necessari ed utili per la relativa attività istruttoria.
3. Eventuali istanze di assistenza provenienti da più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare saranno unificate ai fini istruttori.

ART.18

ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziale, domestico, medico, ad anziani e portatori di handicap in difficoltà, presso il proprio domicilio.

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

1. Biancheria
2. Faccende domestiche
3. Disbrigo pratiche generiche
4. Igiene e cura
5. Infermieristica

Le prestazioni di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 sono destinate ad anziani e portatori di handicap che vivono soli o convivono con soggetti impossibilitati ad accudirli a causa di certificata non autosufficienza.

Per l'assegnazione delle suddette prestazioni ogni anno sarà pubblicato apposito bando ed elaborata una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

- Assenza di figli residenti nel Comune esclusi casi di invalidità dal 66% al 73%	Punti 10
- Invalidità dal 74 % al 99%	" 5
- Invalidità dal 100%	" 1
- Invalidità + Accompagnamento	" 0,5
- Per ogni EURO 500,00 di ISEE	" -0,1

A parità di punteggio sarà data precedenza ai richiedenti più anziani.

La prestazione di cui al punto 5) sarà assegnata secondo l'ordine di protocollo generale dell'istanza

ART.19

SOGGIORNI DI VACANZE

E' un servizio destinato essenzialmente ad anziani ed è inteso prevalentemente quale strumento di socializzazione e di crescita culturale e sociale. Questo servizio è già stato istituito dal Comune ed è regolamentato da appositi atti deliberativi comunali.

Il servizio rimane disciplinato dalle disposizioni contenute nelle LL.RR 14/86-22/86.

ART. 20

CENTRI DIURNI DI ASSISTENZA E DI INCONTRI

Il centro diurno è una struttura territoriale articolata e flessibile che rimane aperta in orari adatti a soddisfare le esigenze dell'utenza e nei limiti della disponibilità del personale di ruolo addetto al servizio.

Sono soggetti destinatari del servizio:

- i minori;
- gli anziani.

Il centro diurno, nel quale si organizzano molteplici attività a carattere ricreativo-culturale, si configura come luogo di attrazione, di incontro, di vita, di relazione e ha lo scopo di favorire processi di integrazione e di socializzazione nonché di recupero scolastico per i minori.

Lo standard organizzativo del centro prevede la presenza dell'assistente sociale, di animatori socio-culturali e di ausiliari generici.

Il funzionamento del centro è assicurato da un regolamento interno.

ART. 21 SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno, presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono, a vario titolo, tutti i soggetti presenti in un territorio.

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

- rivolgersi all'intera comunità;
- essere gratuito;
- riferirsi ad una vasta gamma di esigenze informative;
- essere compresente ed interdipendente con gli altri servizi sociali di base;
- essere orientato alle esigenze e alla specificità del territorio;

I compiti del personale ivi preposto sono:

- a. dare notizia sull'esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- b. fornire aiuto personale agli utenti per facilitare l'espletamento della prassi e delle procedure necessario ad ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- c. collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
- d. svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale della zona fornendo un panorama preciso dei servizi presenti.

Destinatari del servizio sono tutti i cittadini senza discriminazione di sorta.

Il servizio si attua in diverse forme:

- ricevimento in ufficio;
- informazioni telefoniche;
- informazioni epistolari;
- informazioni domiciliari;
- diffusione di notizie di interesse generale.

ART.22 AZIONE DI RIVALSA

Per gli interventi assistenziali previsti nel presente regolamento finalizzato al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita per i quali dalla normativa regionale in materia è previsto il recupero delle spese, si applica **L'AZIONE DI RIVALSA** nei confronti degli obbligati per legge ai sensi dell' art. 433 del vigente Codice Civile.

Relativamente all'assistenza economica, nelle sue diverse articolazioni, l'azione di rivalsa non sarà esercitata qualora i beneficiari prestino attività utili alla collettività, secondo quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento.

Per quanto attiene ai criteri procedurali alla documentazione, alla individuazione dei soggetti, all'entità della rivalsa, si rimanda alle varie disposizioni e circolari emanate dall'apposito gruppo dell'Ass.to Reg.le EE.LL.

ART. 23

RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE CONCESSI

Il cittadino è tenuto a comunicare al Comune qualsiasi variazione al proprio reddito che incida sul diritto o sulla misura dell'importo assistenziale concesso. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, siano entrati in possesso di mezzi economici sufficienti durante la fruizione dell'intervento stesso.

Per l'eventuale restituzione coattiva delle somme di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

ART. 24

NORME GENERALI

a) La Giunta Municipale, o il Sindaco, ove disponga l'assistenza economica o un servizio assistenziale in favore di soggetti o nuclei familiari nei cui riguardi il servizio sociale si sia espresso negativamente, motiva i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura è osservata nel caso in cui il servizio sociale propone la concessione dell'assistenza economica o di un servizio assistenziale e la G.M. non accoglie la proposta.

b) Per quanto riguarda l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dal presente regolamento, le successive modifiche che potranno essere apportate dalla legislazione vigente in materia, in merito ai limiti di reddito e/o di età, si devono intendere recepite nel presente regolamento anche in assenza di uno specifico atto ricettizio da parte di questa Amministrazione.

ART. 25

NORME FINALI

Il presente regolamento sostituisce ed abroga quello approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale ed ogni altro provvedimento che contrasta con le norme ivi contenute.

Il presente regolamento consta di venticinque articoli ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi.